



AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO

(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI OPERANTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO N. 2 PER L'EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO, A MEZZO VOUCHER, DI PRESTAZIONI DOMICILIARI TERRITORIALI, DI PROSSIMITÀ E DIMISSIONI PROTETTE NELL'AMBITO DELLE RISORSE

“QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2023”

CUP D41J24000220001

“FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ANNUALITÀ 2022”

CUP: D91H25000360001

“FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI. ANNUALITÀ 2024”

CUP: D49G25000160001

Premesso che:

- Il Comune di Rosarno è Capofila dell'Ambito Territoriale n. 2, ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e s.m.i. e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- In seno al predetto Ambito Territoriale, da tempo impegnato nel perseguitamento delle finalità di cui sopra, è sempre più avvertita l'esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali sancito dalla Regione Calabria con D.G.R. 449/2016, e ss.mm.ii. e tutt'ora in corso;
- Le funzioni tecnico-strumentali, di gestione e monitoraggio dell'Ambito Territoriale n. 2 sono poste in capo all'Ufficio di Piano, gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale;
- Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore".

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 22 aprile 2025, è stata adottata la "Programmazione regionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024";
- con Decreto Dirigenziale n. 11082 del 29/07/2025 della Regione Calabria è stata approvata la tabella di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza- Annualità 2022 dalla quale emerge che l'Ambito territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, è risultato beneficiario di una quota pari ad € 395.327,76, per l'annualità 2022;
- con Decreto Dirigenziale n. 9325 del 26/06/2025 della Regione Calabria è stata approvata la tabella di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.) Annualità 2024, che assegna all'Ambito

territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, la somma pari **30.531,17 €, da destinare al LEPS relativo alle Dimissioni Protette;**

- Con Decreto Dirigenziale n. 13331 del 24/09/2024 della Giunta Regionale della Regione Calabria è stata approvata la tabella di riparto del Fondo Povertà annualità 2023 da cui risulta che l'Ambito territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, è risultato beneficiario di una quota pari ad €. 1.060.805,16 per l'annualità 2023;

Dato atto che la Conferenza dei Sindaci del 26/06/2025 ha approvato la Programmazione della QSFP 2023 che prevede, tra l'altro, l'attivazione di **servizi di assistenza domiciliare e servizi territoriali e di prossimità per un importo di €. 341.488,58;**

Considerato che la somma complessiva di €. 395.327,76 a valere sul **Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA)** per il triennio 2022-2024, Annualità 2022, detratto l'importo di €. 135.094,02, da destinare al pagamento dei centri diurni ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 2, **la somma residuale, pari a €. 260.333,74** è destinata a garantire interventi finanziari messi in campo in favore delle persone anziane non autosufficienti nonché alle persone con disabilità, affinché l'insieme delle molteplici ed integrate risorse possano offrire maggiori servizi su base territoriale utili ad evitare che le persone debbano lasciare la propria abitazione ed il proprio ambiente familiare o permetterle di farvi ritorno potendo ricevere l'assistenza e le cure che sono necessarie;

Preso atto che le somme previste a valere sul FNPS 2024, FNA 2022 e QSFP 2023, disponibili per gli interventi del presente, avviso ammontano complessivamente ad €. 632.353,49;

Preso atto che con determinazione n. del si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse finalizzata all'istituzione di un Albo di soggetti accreditati costituito da Enti appartenenti al Terzo settore, aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell'Ambito Territoriale (Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, San Ferdinando, Seminara Rizziconi, Rosarno), in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di servizi alla persona, al fine di erogare prestazioni e interventi a favore dei soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, disabili e per le dimissioni protette rivolte a residenti o dimoranti in uno dei Comuni dell'Ambito, a mezzo voucher.

SI RENDE NOTO

Art. 1

Finalità ed oggetto

L'ATS di Rosarno, come Ente capofila dell'Ambito Territoriale di Rosarno, comprendente i Comuni dell'Ambito, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di soggetti del terzo settore da accreditare per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali di interventi di assistenza domiciliare socio assistenziale, servizi sociali di sollievo, servizi di prossimità a favore di persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione e di persone con disabilità gravi e gravissimi.

L'Amministrazione precedente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 2

Destinatari dell'Avviso

Possono essere accreditati i soggetti del terzo settore individuati dalla L.R. n. 23/2003 nonché quelli elencati dal DPCM del 30.03.2001 e riconosciuti ai sensi delle rispettive leggi e precisamente:

- le organizzazioni di volontariato;

- le Associazioni e gli Enti di Promozione Sociale;
- le Società Cooperative Sociali e Organismi della Cooperazione;
- le Fondazioni;
- gli Enti di Patronato;
- gli altri soggetti giuridici non aventi finalità lucrative operanti nei settori di cui alla L.R. n. 23/2003.

Le tipologie di prestazioni, le modalità di individuazione dei beneficiari, le specifiche del servizio e la loro disciplina, le modalità di accesso sono contenute nelle Linee Guida per le cure domiciliari approvate con DPGR n. 12 del 31.01.2011, nella programmazione Regionale per il triennio 2022-2024, Linee Guida della QSFP 2023, nel Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 aprile 2025 di Adozione del Piano sociale nazionale 2024-2026 e del riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali triennio 2024-2026. Approvazione Programmazione regionale del FNPS 2024”, con la quale è stata approvata la programmazione regionale concernente gli impegni, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo in particolare del Fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2024;

I sistemi di autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei soggetti per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali nel contesto di progetti di assistenza domiciliare, territoriale e di prossimità, di inclusione sociale e di accompagnamento all'autonomia a favore dei cittadini non autosufficienti e disabili, hanno come finalità generale di facilitare la massima autonomia possibile e l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle fasce deboli. Essi tendono a promuovere il benessere e prevenire il rischio di emarginazione e di istituzionalizzazione, mantenendo, e dove possibile implementando, le capacità, le competenze e le autonomie delle persone interessate.

Art. 3

Beneficiari

Con riferimento alle varie fonti di finanziamento che convergono nel presente avviso si individuano i seguenti beneficiari:

3.1 Beneficiari del Fondo nazionale per le non autosufficienze sono i seguenti:

3.1.1 Persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, ovvero:

- a) persone anziane (che hanno superato i 65 anni) non autosufficienti con alto bisogno assistenziale e/o persone con disabilità gravissima, così come previsto dall'art. 1 comma 168 della legge n. 234/2021 e dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la Non Autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c, dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147 nonché dall'art. 3 del DM 26 settembre 2016;
- b) persone anziane non autosufficienti con basso bisogno assistenziale o a rischio di emarginazione e/o persone con disabilità grave, ai fini esclusivamente del PNNA, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti o disabili ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

3.1.2 Persone con disabilità

- La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della Sanità, individuate all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva

individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

- Per l'identificazione dei beneficiari degli interventi finanziati con la quota del FNA vincolata ad interventi per le persone con gravissima disabilità, le UVM devono fare riferimento all'articolo 3 del DM 26 settembre 2016 dove si stabilisce che *“Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013”* e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, come di seguito specificato:
 - a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;
 - b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
 - c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;
 - d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
 - e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
 - f) persone con depravazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze
 - g) 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
 - h) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
 - i) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI ≤ 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;
 - j) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico- fisiche.

3.1.3 Interventi e servizi

L'articolo 1 c. 162 della legge 234/21 prevede che fermo restando quanto previsto dal DPCM 12.1.2017, i servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, sono erogati dagli ATS nelle aree:

- a) **assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata** con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-

socio-educativo mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane e rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza. Detta forma di assistenza erogabile tramite Servizi di Assistenza Domiciliari per Anziani (S.A.D.A.) di cui al punto 5.2 dell’Allegato A al Regolamento Regionale n.22/2019 e ss.mm.ii. è erogata tramite servizi autorizzati al funzionamento e accreditati nelle modalità stabilite dal Regolamento stesso.

b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, individuati dalla lettera k, comma 1 dell’art.1 del Regolamento regionale n.22/2019 e s.m.i., quali:

- il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato;
- un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità;
- l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
- frequenza centri diurni e semiresidenziali;

3.2 La platea dei beneficiari dei LEPS Dimissioni Protette

3.2.1 Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 definisce tra i destinatari dell’intervento le persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infrasessantacinquenni ad essi assimilabili, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato.

3.2.2 Interventi e servizi

Per “dimissione protetta” si intende il servizio che prevede il trasferimento da un contesto sanitario garantendo la continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, o ospedaliero, i servizi sociali territoriali dell’Asl di appartenenza e dell’Ente locale. Tale tipologia di servizio consiste in un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall’ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

L’approccio multidisciplinare di pianificazione della dimissione, predisposto prima che il paziente sia dimesso, comporta impatti positivi quali il miglioramento della qualità della vita, l’integrazione fra ospedale e territorio e tra i professionisti sanitari e sociosanitari coinvolti nel processo di assistenza e cura e riabilitazione, oltre alla riduzione del rischio di istituzionalizzazione nei pazienti anziani, disabili e fragili. Inoltre, l’attivazione delle “dimissioni protette” consente di:

- a) contribuire a ridurre il numero dei ricoveri reiterati presso i presidi ospedalieri e favorire il decongestionamento dei Pronto Soccorso liberando risorse economiche, professionali e strumentali che possono essere utilizzate per la risposta al bisogno sanitario delle persone fragili (contribuendo a rendere più efficiente ed efficace la spesa sanitaria);
- b) promuovere l’assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia, attraverso l’intercettazione precoce del bisogno e della iniziale fragilità garantendone la presa in carico sanitaria e sociosanitaria;
- c) aumentare il grado di appropriatezza e personalizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie assicurando la continuità dell’assistenziale tutelare.

3.3 Beneficiari Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di Prossimità – QSFP 2023

3.3.1 Il Servizio è rivolto a persone, beneficiari ADI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico, con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio.

Forme di solidarietà (anche associative) fra persone fragili (anziani soli, coppie di anziani, disabili adulti, migranti), appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere), finalizzate al reciproco sostegno nella risposta ai disagi e problemi quotidiani.

3.3.2 Interventi e servizi

I Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità, per un'efficiente organizzazione e per l'efficacia degli interventi, saranno integrati in un unico Piano, collegati adeguatamente ai servizi e le strutture sociali e sanitarie del territorio ed avvalersene per l'integrazione delle proprie prestazioni. Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di "centralità", l'utente ammesso al servizio (o un familiare se incapace o amministrato) eserciterà il "diritto di scelta" nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere, sulla base del "Piano Personalizzato di Assistenza" maggiormente rispondente ai propri bisogni.

Si specifica che gli obiettivi e gli interventi ad essi correlati devono essere coerenti con il LEPS di riferimento ossia LEPS Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità il quale intende quel complesso di interventi a carattere sociale ed educativo da svolgersi in favore di persone e nuclei familiari con particolari bisogni complessi e con difficoltà di natura psico-fisica

Art. 4

Soggetti ammessi e requisiti di accreditamento

Le istituzioni, gli Enti del Privato sociale e gli organismi costituiti a termini di legge, possono presentare, su apposito **modello allegato “A”**, istanza di accreditamento

I suddetti Enti dovranno essere inviare unitamente all'istanza la seguente documentazione a pena di esclusione:

- Atto costitutivo e statuto
- Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 con la quale il Legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara:
 - a) requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023
 - b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura
 - d) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100 D. Lgs. n. 36/2023) avere un fatturato complessivo negli anni 2021-2022-2023 non inferiore all'importo della presente procedura pari a euro 749.000,00, determinato in ragione della specifica necessità di qualificazione del servizio atteso;
 - 1) di essere iscritto alla C.C.I.A.A per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'accreditamento;
 - 2) di possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023
 - 3) di aver svolto negli ultimi tre anni servizi di assistenza domiciliare e/o similare a quelli indicati nel presente avviso per un importo non inferiore all'importo della presente procedura pari a euro **632.353,49**, determinato in ragione della specifica necessità di qualificazione del servizio atteso;
 - 4) assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
 - 5) di avere in organico personale specializzato in possesso delle qualifiche necessarie per l'espletamento delle attività previste dal presente avviso;

- 6) l'impegno a rispettare, per tutti gli addetti al servizio, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai CCNL di settore o dalle tariffe professionali per gli incarichi e da altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
 - 7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
 - 8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/99, impegnandosi altresì al pieno al rispetto delle stesse;
 - 9) di avere esperienza nella gestione, nell'ultimo biennio (2024 e 2025), di almeno un servizio di assistenza educativo-domiciliare o similare comunque in favore di minori, anziani, disabili per periodi, anche cumulabili, della durata complessiva di almeno 1 anno, con elencazione sommaria dei servizi;
 - 10) di aver adottato la carta dei servizi di cui all'art. 13 della L. 328/2000, redatta in relazione al servizio oggetto del presente avviso;
 - 11) di avere preso visione delle norme del presente bando di accreditamento e di accettare incondizionatamente le prescrizioni in esso contenute;
 - 12) di possedere struttura organizzativa idonea, adeguata e funzionale al servizio da espletare;
 - 13) di essere in possesso delle risorse umane, profilo professionale educatore, e tecniche dotate dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio.
 - 14) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008;
 - 15) l'impegno a garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'A.C. da ogni responsabilità;
 - 16) l'impegno ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio nell'ipotesi di affidamento dello stesso, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
 - 17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni ed obblighi contenuti nello schema di **“Patto di accreditamento” (allegato B)** dichiarando di averne preso visione;
 - 18) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- Curriculum professionale dell'Ente del Terzo Settore;
 - Statuto dell'Ente del Terzo Settore;
 - Curriculum professionale degli operatori;

Le dichiarazioni di possesso dei requisiti suindicati devono essere sottoscritte, pena l'esclusione, dal legale rappresentante dell'ente, con allegata copia fotostatica del documento di invalidità e rese nelle forme dell'autocertificazione prevista per legge. La mancanza di uno dei requisiti sopraindicati comporterà l'esclusione dalla procedura di ammissione all'accreditamento

Art. 5

Obblighi dei Soggetti Accreditati

I soggetti accreditati, pena la cancellazione, devono osservare i seguenti obblighi:

- 1) provvedere all'applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti nel settore socio-assistenziale, per il quale si richiede l'accreditamento, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi. Tali condizioni economico/contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo. Per le prestazioni legate alle esigenze verso l'esterno (accompagnamento spesa e commissioni e interventi di socializzazione) sono compatibili ed ammessi rapporti convenzionali tra soggetto accreditato e soggetti dell'associazionismo e del volontariato, ferma restando la responsabilità gestionale in capo al soggetto accreditato;
- 2) rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro e la tutela dei disabili e delle categorie protette, ove applicabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 3) osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità;
- 4) rispettare tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni e garantire copertura assicurativa per gli utenti e per tutti gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi di infortuni sul lavoro, con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL);
- 5) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica delle condizioni in merito ai requisiti richiesti per l'accreditamento;
- 6) produrre un protocollo con la descrizione delle modalità e delle procedure di presa in carico e monitoraggio;
- 7) provvedere all'integrazione tra i servizi: garantire la collaborazione fra il proprio personale e il servizio sociale comunale e gli altri servizi che hanno in carico l'utente;
- 8) indicare una figura di riferimento per i rapporti con il Comune Capofila;
- 9) adottare uno specifico Sistema di rendicontazione: l'ente deve possedere un sistema di rendicontazione, preferibilmente informatizzato o, comunque, facilmente trasmissibile, concordato con il Comune Capofila;
- 10) impegnarsi al rispetto delle modalità e delle scadenze stabilite dal Comune Capofila (Debito informativo);
- 11) assicurare un servizio di informazioni sull'attività propria a sportello o tramite numero telefonico;
- 12) utilizzare schede di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia da somministrare annualmente o al termine dell'intervento;
- 13) utilizzare schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori da somministrare annualmente;
- 14) provvedere all'elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, alla trasmissione al Comune Capofila ed alla restituzione dei risultati ai soggetti interessati;
- 15) rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).
- 16) Il soggetto accreditato è responsabile dei danni che dovessero subire gli utenti del servizio o terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, tenendo esente l'amministrazione affidante da qualsiasi responsabilità verso terzi; il soggetto accreditato dovrà essere titolare di polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 5.000.000,00.

Art. 6

Modalità e termini di presentazione

L'istanza di accreditamento redatta sull'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosarno e scaricabile dal sito www.comune.rosarno.rc.it. dovrà pervenire, entro e non oltre il **22 gennaio 2026**, pena l'esclusione.

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco, utilizzando **l'allegato A - "Istanza di accreditamento"**.

Saranno ammesse esclusivamente le manifestazioni d'interesse redatte sul modello di domanda allegato e trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it;

Art. 7 Esclusioni

Sono causa di esclusione le seguenti condizioni:

- a) mancanza dei requisiti generali e/o specifici di cui al presente avviso;
- b) incompletezza insanabile dell'istanza;
- c) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- d) mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell'istanza.

Art. 8

Soggetti già accreditati

I soggetti già accreditati in data precedente al presente avviso hanno l'obbligo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Territoriale, di inoltrare nuova istanza secondo la presente regolamentazione.

Art. 9

Avvertenze

Il presente avviso ha natura non impegnativa per il Comune di Rosarno, in qualità di Ente capofila dell'Ambito territoriale n. 2, che si riserva di adottare diverse procedure, senza che ciò possa comportare alcun diritto in capo ai soggetti partecipanti.

Il Comune di Rosarno, in qualità di Ente capofila della Conferenza dei Sindaci di Ambito territoriale n. 2, ha facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente avviso, dandone adeguata informazione e pubblicità.

Art. 10

Tutela della Privacy

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che:

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il dichiarante ha diritto all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali;
- il Responsabile del trattamento interno all'Ente è il Responsabile della IV U.O.C., Dott.ssa Elia Mariagrazia;

Art. 11

Responsabile del procedimento

la Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile dell'Ufficio di Piano, Dott.ssa Elia Mariagrazia. Tel. 0966710107, serviziociali@comune.rosarno.rc.it

Art. 12

Pubblicazioni

Il presente Avviso sarà pubblicato nell'Albo pretorio del Comune e nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Rosarno e tutti gli altri Comuni dell'Ambito territoriale sociale di Rosarno.